

ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICO ECONOMICA CEMENTO

**Aitec**

Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento

S T A T U T O



Approvato con atto costitutivo del 3 giugno 1959. Modificato dalle Assemblee del 20 Novembre 1959, del 21 giugno 1966, del 20 giugno 1968, del 26 giugno 1975, del 9 maggio 1984, del 13 novembre 1985, dell'11 luglio 1991, del 2 dicembre 1993, del 10 luglio 1998, del 20 novembre 2000, del 24 maggio 2007 e del 16 luglio 2009.

Edizione stampata in n. 300 copie

Roma, luglio 2009

### Art. 1 Costituzione, denominazione

È costituita l'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, in forma abbreviata A.I.T.E.C.

Essa aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e ne adotta il logo, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dall'art. 2 dello Statuto della Confederazione.

In conseguenza di ciò A.I.T.E.C. acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci di seguito indicati anche come imprese associate.

A.I.T.E.C. può aderire ad Associazioni nazionali, comunitarie, estere ed internazionali.

### Art. 2 Sede

A.I.T.E.C. ha sede legale in Roma e sedi operative in Roma e Milano. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero.

### Art. 3 Scopi

Nel rispetto della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni all'interno del sistema confederale, A.I.T.E.C. è una libera associazione di produttori di leganti idraulici che ha per scopo:

**a)** di favorire il progresso dell'industria dei leganti idraulici operante in Italia, curando l'assistenza e la tutela dei soci in tutti i problemi economici, sociali, sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente li riguardano;

**b)** di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti,

Organizzazioni; nazionali, comunitari ed internazionali, nonché le altre componenti della Società;

**c)** di svolgere le seguenti funzioni:

- tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico, sindacale, previdenziale e della legislazione del lavoro, stipulando contratti collettivi di lavoro, accordi sindacali e intervenendo nelle sedi istituzionali competenti;
- provvedere all'informazione dei soci relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, ambientali e sociali di generale interesse del settore;
- raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa, il tutto secondo regole stabilite dal Consiglio Direttivo;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione di interesse del settore;

**d)** di favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine dell'attività del settore;

**e)** di partecipare o contribuire ad: Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni; nazionali, comunitari ed internazionali.

A.I.T.E.C. non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

A.I.T.E.C. è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

A.I.T.E.C. adotta il Codice etico confederale ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegna i soci alla sua osservanza.

### Art. 4 Requisiti

Possono aderire all'A.I.T.E.C. tutte le imprese esercenti in Italia l'industria dei leganti idraulici con impianti a ciclo completo che condividono gli scopi dell'Associazione enunciati nell'art. 3 e si conformano alle regole dettate dal presente statuto e alle norme di attuazione, impegnandosi a favorirne la completa realizzazione.

Le imprese associate, come sopra identificate, vengono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema.

### Art. 5 Ammissione

L'ammissione all'A.I.T.E.C. avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice etico confederale.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza. Nella domanda deve essere indicata la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione della sede, delle succursali, degli stabilimenti e quant'altro prevede l'apposito modulo di adesione. Le imprese associate devono comunicare l'aggiornamento relativo ai dati di cui sopra. Le imprese associate devono altresì comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese, di cui all'art. 4.

L'iscrizione dell'impresa all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver verificato che la candidatura è conforme ai dettati del presente statuto.

Contro la delibera negativa del Consiglio Direttivo l'impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

### Art. 6 Obblighi, durata

L'adesione all'A.I.T.E.C. comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello Statuto, nonché il Codice etico confederale.

L'attività dell'impresa associata non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'A.I.T.E.C., né di alcuno dei suoi partecipanti. L'impresa associata ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale e non può far parte contemporaneamente di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

L'adesione ha la durata di un anno ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta comunicata con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 35.

### Art. 7 Contributi

Gli oneri contributivi sono determinati, per ciascun anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono proporzionali alle quantità di cemento prodotte dalle imprese associate nel corso dell'esercizio precedente.

### Art. 8 Sanzioni

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a)** decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive;
- b)** decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni; nazionali, comunitarie e internazionali, designati dall'A.I.T.E.C.;
- c)** sospensione dell'impresa dall'A.I.T.E.C.. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- d)** espulsione nel caso di reiterata morosità;
- e)** espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale;

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Collegio dei Probiviri.

La sanzione di cui alla lettera d) viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Per tale sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della sanzione deliberata dal Consiglio direttivo.

La sanzione di cui alla lettera e) viene deliberata dal Collegio dei Probiviri.

### Art. 9 Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a)** per disdetta da parte del socio;
- b)** per cessazione dell'attività dell'impresa associata;
- c)** per recesso esercitato in base all'art. 35;
- d)** per espulsione in base all'art. 8.

La cessazione volontaria o coattiva della qualità di socio comporta la decadenza di ogni diritto o pretesa sul fondo comune dell'Associazione di cui all'art. 32.

**Art. 10 Organi**

Sono organi dell'A.I.T.E.C.:

- a)** l'Assemblea;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Comitato di Presidenza;
- d)** il Presidente;
- e)** i Vice Presidenti;
- f)** il Tesoriere;
- g)** il Collegio dei Revisori contabili;
- h)** il Collegio dei Proviviri.

**Art. 11 Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate. Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non siano al corrente con i versamenti dei contributi.

Le imprese associate possono delegare, per iscritto, un'altra associata a rappresentarle in Assemblea; l'impresa associata partecipante all'Assemblea non può essere portatrice di più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento, sia direttamente, sia indirettamente, alla stessa controllante, anche se non residente, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa.

Ogni impresa associata dispone di un numero di voti proporzionale al quantitativo di cemento prodotto in Italia nell'anno precedente a quello in cui si effettua la votazione, in ragione di un voto ogni 100.000 tonnellate (o frazione superiore a 50.000). Ogni impresa associata dispone di almeno un voto.

Le imprese associate sono tenute a dichiarare entro il 30 gennaio di ogni anno la quantità di cemento prodotta nell'anno precedente per la determinazione dei voti e per il calcolo dei contributi di cui all'art. 7. Per le assemblee che dovessero tenersi nel mese di gennaio le imprese associate manterranno i voti che avevano nell'anno precedente.

**Art. 12 Adunanza dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce:

**a)** in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 15 luglio di ogni anno;

**b)** in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Comitato di Presidenza o sia richiesto da almeno un quinto dei voti spettanti a tutte le imprese associate, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate ovvero per le modificazioni agli articoli del presente Statuto.

La richiesta - sia degli Associati, sia del Collegio dei Revisori contabili - dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

**Art. 13 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, mediante avviso diretto a ciascun socio, spedito al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione.

**Art. 14 Costituzioni, deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno quattro quinti dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci. La seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non minore di un ora.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 35.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione, si applicano gli artt. 35 e 36.

**Art. 15 Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Consigliere Delegato - Direttore Generale; in caso di sua assenza o di impedimento, una persona designata dal Presidente all'inizio della seduta.

**Art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea:

- a)** deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano il settore;
- b)** promuovere quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 3;
- c)** deliberare in merito agli atti della gestione straordinaria;
- d)** deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali;

- e)** eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 23;
- f)** eleggere i componenti non di diritto del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 17;
- g)** eleggere, su proposta del Presidente, i tre Vice Presidenti tra i componenti eletti del Consiglio direttivo;
- h)** nominare e revocare il Consigliere Delegato – Direttore Generale attribuendogli le deleghe su proposta del Comitato di Presidenza;
- i)** eleggere il Tesoriere secondo quanto disposto all'art. 25;
- j)** eleggere i componenti il Collegio dei Revisori contabili e, se del caso, approvare i loro emolumenti secondo le modalità previste dall'art. 26;
- k)** eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 27;
- l)** approvare il bilancio consuntivo;
- m)** determinare la misura dei contributi di cui all'art. 7;
- n)** modificare il presente Statuto;
- o)** deliberare lo scioglimento dell'A.I.T.E.C. e nominare i liquidatori.

#### Art. 17 Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto:

- a)** dal Presidente;
- b)** dal Consigliere Delegato – Direttore Generale;
- c)** dal Tesoriere;
- d)** da venti componenti eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni pari tra cui sono eletti dall'assemblea stessa, su proposta del Presidente, i tre Vice Presidenti; la Commissione di designazione di cui all'art. 23 predisporrà la lista dei candidati e ciascun socio potrà esprimere fino a un massimo di 15 preferenze;

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, di cui alla lettera d), durante il biennio di carica, essi sono sostituiti con altri rappresentanti delle imprese già rappresentate. La sostituzione avviene con atto del Comitato di Presidenza. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

#### Art. 18 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti con diritto di voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, con lettera spedita almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica con diritto di voto.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le nomine e/o le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. I componenti decaduti vengono sostituiti rispettando i criteri previsti dall'art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Consigliere Delegato - Direttore Generale.

### **Art. 19** **Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

**a)** sovrintendere all'attività dell'Associazione, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;

**b)** deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Assemblea;

**c)** deliberare sulle domande di adesione, in base all'art. 5;

**d)** deliberare l'espulsione dei soci nel caso previsto dall'art. 8, lettera d);

**e)** approvare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione sull'esercizio, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;

**f)** approvare il budget dell'Associazione e proporre all'Assemblea la misura dei contributi a carico delle imprese associate;

**g)** proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 23;

**h)** nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non occasionale;

**i)** approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

**j)** deliberare in ordine al conferimento ed alla revoca della delega alla Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni dell'attività sindacale e di contrattazione collettiva;

**k)** esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

### Art. 20 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti delle Commissioni Consultive Permanenti di cui all'art. 29;
- d) dal Consigliere Delegato – Direttore Generale;

I vice Presidenti e i Presidenti delle Commissioni Consultive durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente. Nel caso vengano a mancare uno o più di detti componenti essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, sempre tra i suoi componenti e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

### Art. 21 Riunioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno un volta ogni tre mesi, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti con diritto di voto.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, con lettera spedita almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato per fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spediti almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Consigliere Delegato - Direttore Generale.

### Art. 22 Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea, e dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Direttivo;
- c) nominare rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitari ed internazionali;
- d) predisporre il progetto di bilancio consuntivo ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) predisporre il budget per ogni anno solare;

- f)** proporre all'Assemblea la nomina o la revoca del Consigliere Delegato - Direttore Generale e le eventuali deleghe allo stesso;
- g)** proporre al Consiglio Direttivo la struttura e l'organico necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- h)** nominare e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non permanente;
- i)** esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire, per ratifica, nella sua prima riunione;
- j)** deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria, con le modalità previste dall'art. 13;

#### Art. 23 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, l'Assemblea ordinaria nomina una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali il Consiglio Direttivo decide a scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il

venti per cento dei voti in Assemblea.

Al Presidente designato dal Consiglio Direttivo la Commissione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente rappresenta l'A.I.T.E.C. in seno al Consiglio di Amministrazione del Cembureau.

Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, al Consigliere Delegato - Direttore Generale o a componenti del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle Assemblee delle Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi,

Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitari e internazionali nelle quali l'Associazione partecipa, con facoltà di farsi rappresentare.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

#### **Art. 24 Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono in numero di 3 e vengono eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Presidente che li presceglie tra i membri del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Nel caso vengano a mancare uno o più Vice Presidenti durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo con uno o più

dei suoi membri e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

#### **Art. 25 Tesoriere**

Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea degli anni dispari e dura in carica due anni.

Sovrintende, in conformità al budget e alle direttive del Presidente, all'amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria; riferisce al Consiglio Direttivo e al Comitato di Presidenza in materia di progetto di budget e bilancio consuntivo.

Il mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Tesoriere decade con la nomina del suo successore.

Nel caso il tesoriere venga a mancare durante il biennio di carica, esso è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

#### **Art. 26 Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate in una lista contenente un numero di candidati superiore a quello da eleggere e ne fissa, se del caso, gli emolumenti. Ciascun socio potrà esprimere fino a un massimo di 3 preferenze.

Risulteranno eletti revisori effettivi i tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.  
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

### **Art. 27 Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Probiviri effettivi e due supplenti scegliendoli, anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di candidati redatta dalla Commissione di designazione di cui all'art. 23. Ciascun socio potrà esprimere fino a un massimo di 3 preferenze.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

I Probiviri supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio dei Probiviri delibera in merito ai ricorsi di cui all'Art. 5 ultimo capoverso.

Il Collegio dei Probiviri applica le sanzioni di cui all'art. 8 lettere a), b), c), e), in alternativa, od anche cumulativamente.

Il Collegio dei Probiviri può essere adito in sede di ricorso avverso la pronuncia del Consiglio Direttivo sulla sanzione di cui all'art. 8 lettera d). La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione comunica ai Probiviri confederali la controversia loro demandata qualora attenga alla sanzione di cui all'art. 8 lettera e). A tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio dei Probiviri dell'Associazione, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

La parte rimasta soccombente può adire il Collegio dei Probiviri confederali, nei casi previsti dal VII Regolamento confederale "Organi confederali".

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.

Nei casi di controversia fra le imprese associate possono essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione del Collegio dei Probiviri stesso, in considerazione della natura della controversia, decisioni "pro bono et aequo".

La costituzione del Collegio giudicante, che è valida con la presenza di almeno due dei suoi componenti, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso. La pronuncia deve essere data entro e non oltre i novanta giorni successivi alla costituzione del Collegio dei Probiviri, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, proroga non superiore a trenta giorni.

Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, le pronunce del Collegio dei Probiviri dell'Associazione sono inappellabili.

I Probiviri effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

### **Art. 28 Consigliere Delegato - Direttore Generale**

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale viene nominato e revocato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza.

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni. Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione, indica al Comitato di Presidenza, per quanto previsto dall'art.22 lett.g), l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività associative e la nomina o revoca dei dirigenti; stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ad

esclusione dei dirigenti e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale ha tutti i poteri per amministrare, con il controllo e la guida del Tesoriere, le disponibilità economiche e ha la gestione ordinaria dell'Associazione.

È compito del Consigliere Delegato - Direttore Generale, sotto la diretta responsabilità del Presidente, predisporre il bilancio di esercizio e il budget da sottoporre ai competenti organi per l'approvazione.

Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.

### **Art. 29 Commissioni Consultive**

Allo scopo di coinvolgere la più ampia base associativa nell'esame dei problemi sui quali è chiamato a decidere il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, sono costituite 2 Commissioni Consultive Permanenti, rispettivamente per lo sviluppo dell'attività industriale e per lo sviluppo delle applicazioni.

Ogni Commissione è formata da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle imprese associate che hanno in seno all'impresa delega funzionale per le materie di competenza della Commissione.

Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Presidente di ciascuna Commissione scegliendolo tra i componenti designati dalle imprese associate.

Ciascuna Commissione si articola in Gruppi di lavoro nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della Commissione Consultiva, con funzioni permanenti o transitorie in relazione alla continuità o alla occasionalità delle questioni ad essi attribuite.

Le Commissioni esaminano le materie di competenza e formulano proposte per le decisioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

La segreteria delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di lavoro è affidata ai funzionari dell'Associazione.

### **Art. 30** Disposizione generale sulle cariche

Le cariche dell'Associazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, devono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, componenti dei consigli di amministrazione, direttori generali, procuratori generali o dirigenti delle imprese associate.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le cariche dell'Associazione sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di A.I.T.E.C. e di cui all'Art. 10, lettere b), c), d), e), f), g), è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

### **Art. 31** Personale

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale definisce, sentito il Comitato di Presidenza, la politica del personale.

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale è scelto al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

### Art. 32 Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a)** dai contributi di cui all'art. 7;
- b)** dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c)** dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d)** dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e)** dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'A.I.T.E.C. e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le imprese associate, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### Art. 33 Budget

Per ciascun anno solare il Budget è approvato dal Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dagli artt. 19, 22 e 28.

### Art. 34 Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il documento è composto da:

- a)** Stato Patrimoniale;
- b)** Conto Economico.

Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, insieme alla relazione sull'esercizio ed alla relazione del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

La relazione sull'esercizio prevista al terzo comma del presente articolo deve fornire indicazioni sulle principali voci del Bilancio.

#### **Art. 35 Modifiche statutarie**

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti, spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 36 Scioglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno della metà della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

**TITOLO I**

<b>Art. 1</b> Costituzione, denominazione	4
<b>Art. 2</b> Sede	4
<b>Art. 3</b> Scopi	4

**TITOLO II**

<b>Art. 4</b> Requisiti	6
<b>Art. 5</b> Ammissione	6
<b>Art. 6</b> Obblighi e durata	7
<b>Art. 7</b> Contributi	7
<b>Art. 8</b> Sanzioni	8
<b>Art. 9</b> Cessazione della condizione di socio	9

**TITOLO III**

<b>Art. 10</b> Organi	10
<b>Art. 11</b> Assemblea	10
<b>Art. 12</b> Adunanza dell'Assemblea	11
<b>Art. 13</b> Convocazione dell'Assemblea	12
<b>Art. 14</b> Costituzione, deliberazioni dell'Assemblea	12
<b>Art. 15</b> Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	13
<b>Art. 16</b> Attribuzioni dell'Assemblea	13
<b>Art. 17</b> Consiglio Direttivo	15
<b>Art. 18</b> Riunioni del Consiglio Direttivo	15
<b>Art. 19</b> Attribuzioni del Consiglio Direttivo	16
<b>Art. 20</b> Comitato di Presidenza	18
<b>Art. 21</b> Riunioni del Comitato di Presidenza	18
<b>Art. 22</b> Attribuzioni del Comitato di Presidenza	19
<b>Art. 23</b> Presidente	20
<b>Art. 24</b> Vice Presidenti	22
<b>Art. 25</b> Tesoriere	23

<b>Art. 26</b> Collegio dei Revisori contabili	23
<b>Art. 27</b> Collegio dei Probiviri	24
<b>Art. 28</b> Consigliere Delegato - Direttore Generale	26
<b>Art. 29</b> Commissioni Consultive	27
<b>Art. 30</b> Disposizioni generali sulle cariche	28
<b>Art. 31</b> Personale	29

**TITOLO IV**

<b>Art. 32</b> Fondo comune	30
<b>Art. 33</b> Budget	30
<b>Art. 34</b> Bilancio consuntivo	31

**TITOLO V**

<b>Art. 35</b> Modifiche statutarie	32
<b>Art. 36</b> Scioglimento	32

Progetto grafico: PaPress<sup>•</sup>

Stampa: Grafica e Stampa di G. Scalia